



Comune di Afragola

N° PAP-03151-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 27/11/2020 al 12/12/2020

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA PEDALINO

N. Protocollo : \_\_\_\_\_

N. Ordinanza : OrdDec00223/2020

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE Sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche presenza di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Chiusura delle ludoteche e parchi giochi – dal 30 novembre al 8 dicembre 2020**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

#### Visto:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.3 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4, ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto")
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre che ha emanato disposizioni sull'attività scolastica a distanza;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre 2020;

#### Considerato che

- con l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020 sono state sospese fino al 23 novembre 2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatta

eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92/2020 pur consentendo la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, ha consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive.

**Richiamata**, al riguardo, la propria Ordinanza n. 218 del 20 novembre 2020;

**Considerato** che l'andamento della curva dei contagi sia a livello regionale e sia a livello comunale si è attestata su numeri che impongono una seria riflessione sull'opportunità di riprendere le attività scolastiche in presenza;

**Verificata** la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

**Considerato**

- che il numero di cittadini risultati positivi al TNF per Covid-19 ha raggiunto un numero elevato e che il grado di incidenza della popolazione scolastica si è attestato su di una percentuale di circa il 20% sul totale dei contagi;
- che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;
- che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19;
- ne deriva, anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento.

**Considerato**, altresì, che i Dirigenti degli Istituti Scolastici cittadini

- hanno rilevato che lo screening su base volontaria del personale docente, degli alunni e delle rispettive famiglie, previsto dall'Ordinanza regionale n. 90 del 15/11/2020, come preconditione essenziale per la ripresa delle attività in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado, ad oggi, non risulta completamente effettuato o quantomeno non pervengono alle Istituzioni scolastiche riscontri, da parte dell'Ente competente, sugli esiti del monitoraggio;
- hanno verificato che, a causa della sospensione delle attività didattiche a far data dal 16/10/2020, le Istituzioni scolastiche, nelle figure dei Dirigenti e dei Referenti Covid, non sono più in grado di monitorare l'evoluzione dei contagi;
- hanno assicurato che la Didattica a distanza risulta compiutamente avviata in tutte le Scuole, con il pieno coinvolgimento degli studenti e delle famiglie

**Dato atto** che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute,

estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;

**Ritenuto** di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione,

**Sussistente:**

l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

### **ORDINA**

**per i motivi di cui in premessa, con decorrenza 30 novembre 2020 e fino al 8 dicembre, salvo ulteriori provvedimenti:**

**sono sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché le attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.**

**I Dirigenti Scolastici dovranno assicurare che la Didattica a distanza risulti compiutamente avviata in tutte le Scuole, assicurando, altresì, il pieno coinvolgimento degli studenti e delle famiglie.**

**Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica a distanza.**

**La chiusura di ludoteche, parchi giochi e similari, o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative.**

### **AVVERTE**

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

### **MANDA**

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Afragola, al Dirigente Servizio pubblica Istruzione, al Dirigente del Settore LL.PP., all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio-Prefetto di Napoli

-Presidente della Giunta Regionale Campania

-Presidente della Città Metropolitana di Napoli

-Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

- Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Afragola;

- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

## COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale.

Comune di Afragola li, 27/11/2020

IL SINDACO  
CLAUDIO GRILLO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE